

ATTENZIONE

1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA FAX O MAIL DA PARTE DI TERZI ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE
2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLLO PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Al Comune di Vicenza
Servizio Tributi
Ufficio I.M.U./TASI
viale Torino, 19
36100 VICENZA

P.G.N. _____

RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

(ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____

Codice fiscale _____

Residente a _____ Via/piazza _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante della società _____

Codice fiscale _____

con sede legale in _____ Via/piazza _____ n. _____

Documento di riconoscimento: Tipo _____ numero _____

Recapito telefonico _____ cell. _____ fax _____

Indirizzo e-mail _____

VISTI

gli atti:

N. Prot. _____ del _____ in relazione all'anno d'imposta _____

N. Prot. _____ del _____ in relazione all'anno d'imposta _____

N. Prot. _____ del _____ in relazione all'anno d'imposta _____

CONSIDERATO CHE

tali provvedimenti appaiono illegittimi per i seguenti motivi

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare i provvedimenti sopra indicati e di procedere al loro annullamento o rettifica ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Allega _____

Vicenza, _____

(firma)

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

INFORMATIVA DEL COMUNE SULL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

Quando l'ufficio verifica di aver commesso un errore, può annullare o modificare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione da parte della Commissione Tributaria.

Questo potere di auto-correzione si chiama "autotutela".

L'amministrazione può provvedere all'auto-correzione in via autonoma, cioè d'ufficio, oppure previa iniziativa del contribuente. Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è il Funzionario Responsabile del tributo.

Requisiti

Il potere di annullamento o correzione si applica in tutti i casi di illegittimità di un atto o di una imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di :

- ◆ Errore di persona;
- ◆ Evidente errore logico o di calcolo;
- ◆ Errore sul presupposto del tributo;
- ◆ Doppia imposizione;
- ◆ Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- ◆ Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'annullamento e la rettifica possono essere effettuati anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso.

La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato, né i termini per presentare istanza di accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso che sia stato respinto con sentenza passata in giudicato, l'annullamento è possibile soltanto per motivi di ordine formale.

Altre informazioni utili

Si ricordano comunque le seguenti possibilità:

- ◆ Proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 gg. dalla notifica dell'atto ritenuto illegittimo;
- ◆ Ove ammesso dalla legge, pagamento con definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impositivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Servizio Tributi – Ufficio IMU/TASI – viale Torino, 19 – Vicenza – tel. 0444/222370 – fax 0444/222310

E-mail imu@comune.vicenza.it – PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it